

*Disegno*

**Decreto federale  
concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2010**  
(Sulla base del messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2010)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2010<sup>2</sup>;  
visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 30 giugno 2010<sup>3</sup>,  
*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2010.

<sup>2</sup> Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 122 milioni di franchi.

<sup>3</sup> Il credito d'impegno sollecitato con il presente messaggio è aggiunto al credito globale del programma d'armamento 2010, che raggiunge pertanto un totale di 651 milioni di franchi.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

<sup>2</sup> L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

**Art. 3**

Il Consiglio federale disciplina l'acquisto.

**Art. 4**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101  
2 FF 2010 1369  
3 FF 2010 4313

